



Comune di Marcignago
Provincia di Pavia

**Capitolato Speciale d'Appalto
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e dei connessi servizi informativi**



Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del contratto	4
Art. 2 – Durata dell'appalto	5
Art. 3 – Obiettivi	5
Art. 4 – Importo presunto a base di gara	6
Art. 5 – Subappalto	6
Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi	7
Art. 7 – Osservanza delle norme applicabili	7
Art. 8 – Responsabilità dell'Appaltatore	7
Art. 9 – Obblighi in materia di sicurezza	8
Art. 10 – Caratteristiche e poteri del Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore	10
Art. 11 – Domicilio.....	10
Art. 12 – Comunicazioni tra Comune e Appaltatore	10
Art. 13 – Informazione sull'andamento dei servizi	10
Art. 14 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi.....	12
Art. 15 – Cooperazione	12
Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani.....	12
Art. 17 – Pesatura dei rifiuti	13
Art. 18 – Sede operativa	13
Art. 19 – Veicoli	13
Art. 20 – Attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani	15
Art. 21 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo	18
Art. 22 – Personale, norme generali.....	18
Art. 23 – Personale, norme tecnico – organizzative	18
Art. 24 – Reperibilità del personale	19
Art. 25 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali	19
Art. 26 – Corrispettivo contrattuale.....	19
Art. 27 – Invariabilità del corrispettivo e revisione.....	20
Art. 28 – Vigilanza e controllo	20
Art. 29 – Penali	20
Art. 30 – Risoluzione del contratto.....	22
Art. 31 – Esecuzione d'ufficio	24
Art. 32 – Divieto di cessione del contratto	24
Art. 33 – Comunicazione di modificazioni soggettive	24
Art. 34 – Controversie	24
Art. 35 – Restituzione di beni strumentali.....	24
Art. 36 – Rinvio.....	24
PARTE II – NORME TECNICHE	25
Art. 37 – Norme tecniche generali	25
Art. 38 – Fornitura di contenitori per lo svolgimento dei servizi	25
Art. 39 – Manutenzione e sostituzione dei contenitori e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi	26
Art. 40 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le	



utenze domestiche e non domestiche	27
Art. 41 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche.....	27
Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze non domestiche	27
Art. 43 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche	28
Art. 44 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze non domestiche.....	28
Art. 45 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche.....	28
Art. 46 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche.....	28
Art. 47 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze non domestiche	29
Art. 48 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e imballaggi metallici per le utenze domestiche.....	29
Art. 49 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e imballaggi metallici per le utenze non domestiche	29
Art. 50 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (verde) per le utenze domestiche.....	29
Art. 51 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione	29
Art. 52 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci	30
Art. 53 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti provenienti da pannoloni e pannolini usati, su richiesta	30
Art. 54 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali.....	30
Art. 55 – Spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico (spazzamenti)	31
Art. 56 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a mercati.....	32
Art. 57 – Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a fiere, manifestazioni, feste, sagre	33
PARTE III – Varianti migliorative e varianti integrative	35
Art. 60 – Varianti migliorative e varianti integrative.....	35
PARTE IV – Allegati	35
Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche suddivise in famiglie per numero civico	35
Allegato 2 – Elenco delle utenze non domestiche, categoria ai sensi del D.P.R. 158/1999, superficie e ubicazione	35
Allegato 3 – Criteri per l’attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche.....	35
Allegato 4 – Criteri per l’attribuzione dei contenitori alle utenze non domestiche	35
Allegato 5 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature.....	35
Allegato 6 – Riepilogo dei servizi attuali	35
Allegato 7 – Riepilogo dei servizi in appalto e frequenze.....	36
Allegato 8 – Piano dei servizi di spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico (spazzamenti)	36
Allegato 9 – Elenco dei mercati, delle fiere, delle sagre e delle manifestazioni.....	36
Allegato 10 – Quantificazione indicativa di monte ore, personale e veicoli.....	36



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

- a.1. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.2. carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.3. imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.4. vetro e imballaggi metallici per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.5. frazione verde (a titolo esemplificativo, sfalci e potature) per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.6. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare);
- a.7. pannolini e pannoloni (raccolta domiciliare);
- a.8. cimiteriali;
- a.9. ingombranti per le utenze domestiche (raccolta domiciliare);
- a.10. pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori);
- a.11. fornitura di contenitori e attrezzature per lo svolgimento dei servizi;
- a.12. indagini territoriali finalizzate alla consegna dei predetti contenitori e attrezzature e consegna degli stessi;
- a.13. rimozione delle vecchie attrezzature non più funzionali ai nuovi servizi;
- a.14. manutenzione e sostituzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi;

b) servizi di igiene urbana:

- b.1. spazzamento e lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico;
- b.2. spazzamento, lavaggio e pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico adibite a mercati, fiere, sagre, manifestazioni;

c) servizi informativi:

- c.1. redazione della carta dei servizi;
- c.2. azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti.

2. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura negoziata, all'Appaltatore:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., servizi complementari, non compresi nel presente Capitolato Speciale, che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;
- b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., nuovi servizi consistenti nella ripetizione di analoghi allo stesso affidati.

3. I servizi oggetto dell'appalto, dettagliatamente descritti nei successivi articoli del presente Capitolato e nei relativi allegati, dovranno, salvo diversa specifica indicazione, essere eseguiti su tutto il territorio del Comune esclusa Cascina Colombarola, Cascina Montagnola, Cascina Remondò.

4. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e non domestiche (operatori economici nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.) sono indicativamente quantificate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Tali quantità

4



dovranno essere considerate come indicative. Pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discostasse, per eccesso, fino al 10%, dai valori indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Ciò senza alcuna pretesa, da parte dello stesso, di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. ne ricorressero i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.
2. I servizi di raccolta di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dovranno essere completamente avviati entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore dovrà proporre una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro i termini e per le percentuali di utenze sopra indicate.
3. I servizi di igiene urbana di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dovranno essere avviati dalla data di sottoscrizione del contratto.
4. La carta dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto c.1), dovrà essere redatta entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Le campagne di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto c.3), dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma proposto in sede di gara dall'Appaltatore.
5. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo. I servizi riferiti al precedente modello gestionale sono sinteticamente indicati nell'Allegato 6.
6. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa legittima). Il provvedimento di recesso dal contratto sarà notificato per iscritto all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
7. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 202 del D.lgs. 152/2006), il contratto potrà essere sciolto anticipatamente. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione del contratto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e la corresponsione del valore contabile residuo (costo storico dedotti gli ammortamenti) alla stessa data, di veicoli, mezzi e attrezzature che rimarranno in proprietà al Comune.

Art. 3 – Obiettivi

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento;
 - b) migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero;
 - c) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta



- dei rifiuti;
- d) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
 - e) raccogliere in modo differenziato almeno il 65% dei rifiuti entro il primo anno di attivazione (quantità massima di rifiuti urbani indifferenziati 35%).
2. L'operato dell'Appaltatore dovrà portare al conseguimento dei predetti obiettivi.
3. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 1, lettera e), fosse imputabile all'Appaltatore, per accertata sua responsabilità, lo stesso sarà tenuto a rifondere al Comune i danni subiti e conseguenti, ivi comprese le eventuali sanzioni che potranno essere applicate nei confronti del Comune in forza di specifiche norme.
4. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sarà applicata la seguente formula: $(RD/PT) \times 100$, dove:
- a) RD è la raccolta differenziata data dalla somma delle quantità di rifiuti urbani costituiti da: organico putrescibile, scarti vegetali, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica, imballaggi metallici, RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaci, pile, legno, ingombranti recuperabili, metallo, tessili;
 - b) PT è la produzione totale di rifiuti urbani data dalla somma della RD e dei rifiuti urbani indifferenziati destinati allo smaltimento.

Art. 4 – Importo presunto a base di gara

1. L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a euro 761.335,80 IVA di Legge esclusa così suddiviso:
- a) **servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di nettezza urbana** – prestazione principale [art. 1, comma 1, lettere a) e b), del Capitolato Speciale]: euro 750.335,80, IVA di Legge esclusa;
 - b) **servizi informativi** – prestazione secondaria [art. 1, comma 1, lettera c), del Capitolato Speciale]: euro 11.000,00, IVA di Legge esclusa.
2. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.) sono pari a € 0,00 (euro zero) in quanto a seguito di valutazione effettuata non si sono riscontrate lavorazioni interferenti per cui non è stato redatto il DUVRI – documento unico valutazione rischi di cui al D.lgs. 81/2008.
3. Per il verificarsi del caso di cui all'art. 16, comma 5, l'importo presunto a base di gara soggetto a ribasso è di 0,25 euro/tonnellata/Km IVA esclusa.

Art. 5 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma e a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intenda eventualmente subappaltare.
2. Il Comune pagherà all'Appaltatore il canone per i servizi comprensivo di quelli da questi subappaltati. E' fatto obbligo all'Appaltatore, nel caso di subappalto, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmettesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso.



Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
2. I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*" e s. m. e i. E' fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 7 – Osservanza delle norme applicabili

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente Capitolato nonché le norme di legge, decreto, regolamento, che si succederanno, con riferimento all'oggetto e alla natura del contratto;
- b) adempiere gli obblighi che saranno eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento di un'eccessiva onerosità sopravvenuta;
- c) osservare e a far osservare al proprio personale il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani approvato dal Comune nonché le altre norme e ordinanze comunali attinenti i servizi oggetto del contratto;
- d) eseguire gli ordini e a osservare le direttive, attinenti ai servizi, che saranno emanate dal Comune.

Art. 8 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:
 - a) del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
 - b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.
2. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) fornire ogni informazione di carattere tecnico e economico – finanziario sui servizi e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per l'eventuale predisposizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune, o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno allo stesso addebitati;
 - b) adempiere gli obblighi assicurativi – previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);
 - c) adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;



d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

d.1) verso terzi: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione del contratto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per ogni singolo sinistro;

d.2) verso il Comune: dovrà prevedere il risarcimento dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere anche i danni alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) per ogni sinistro;

d.3) verso prestatori di lavoro: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione del contratto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;

d.4) per inquinamento: dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione del contratto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa dovrà essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00).

L'Appaltatore resterà unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 10 % del dato iniziale.

Art. 9 – Obblighi in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore, nello svolgimento dei servizi, è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso del contratto. A tal fine, avrà l'onere di procurare e fornire al personale tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate



dall'Appaltatore e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

2. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi dovranno rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

3. Per quanto riguarda le attività oggetto del contratto, l'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti di natura organica da raccolta differenziata domestica (a esempio, scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (a esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (a esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

4. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà:

- a) dimostrare di avere redatto tutta la documentazione necessaria ai fini della sicurezza, in particolar modo, relativamente alle attività oggetto del presente contratto, il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dal Comune in qualunque momento nel corso del contratto e dovrà essere consegnata, in copia, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
- b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (a esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente, ecc.), comprensivo di nominativi e recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività riguardanti la materia, conferite all'esterno e dimostrare

9



l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro. Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso autocertificazione. A semplice richiesta, potrà essere visionata dal Comune la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

5. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Art. 10 – Caratteristiche e poteri del Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e esperienza, responsabile del contratto (di seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni al Comune relative all'esecuzione del contratto. Il Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.

2. In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore sarà tenuto a nominare un sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del nominativo di cui al comma 1.

3. Il Responsabile darà adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi. Egli controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale, dal progetto offerta e dal contratto di servizio e adotterà ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

4. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso dovrà essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Art. 11 – Domicilio

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio speciale, per tutta la durata del contratto, nel territorio del Comune di Marcignago (PV). Tale domicilio andrà comunicato al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto unitamente ai numeri di telefono fisso e mobile e di fax e a un indirizzo di posta elettronica ai quali saranno inoltrate le comunicazioni.

Art. 12 – Comunicazioni tra Comune e Appaltatore

1. Il responsabile del contratto per il Comune è il Responsabile del Servizio II qualificato come direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione del contratto, dovranno pervenire al responsabile di cui al comma 1 ai recapiti telefonici, fax e e-mail che saranno comunicati.

Art. 13 – Informazione sull'andamento dei servizi

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a

10



presentare al Comune un resoconto mensile recante:

- a) l'elenco dei servizi eseguiti e le aree interessate;
- b) i dati delle pesature di cui all'art. 17, comma 1, in formato *excel*;
- c) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento e la qualifica;
- d) la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli secondo le rilevazioni di cui all'art. 19, comma 13. La predetta rendicontazione dovrà essere prodotta in *file* di formato compatibile con gli applicativi per *personal computer* in uso presso il Comune;
- e) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso del loro svolgimento, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
- f) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, mezzi e attrezzature impiegati.

Tale resoconto, datato e sottoscritto dal responsabile, dovrà contenere ogni altra informazione che possa consentire al Comune un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. Il resoconto sarà trasmesso al Comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata.

2. L'Appaltatore presenterà al Comune, con cadenza semestrale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta, riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti nei rapporti mensili, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli utenti. L'Appaltatore, nella relazione, sarà tenuto a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intenderanno compresi nel corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore sarà inoltre disponibile a intervenire nell'incontro semestrale che il Comune si riserva di convocare per verifiche e approfondimenti sull'esecuzione del contratto.

3. I predetti resoconti e relazioni dovranno essere forniti in formato cartaceo e elettronico idoneo per i *personal computer* in uso presso il Comune.

4. L'Appaltatore sarà tenuto a eseguire:

- a) monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, plastica e lattine, organico (frazione umida) conferiti dagli utenti. Dell'esito di tali monitoraggi e controlli, sarà fornita apposita relazione al Comune corredata dalle indicazioni sul tipo di rifiuto e sui luoghi in cui tali monitoraggi e controlli sono stati eseguiti, nonché da proposte per incrementare la qualità, in termini di purezza, dei predetti rifiuti. Laddove i rifiuti non fossero conformi al tipo di contenitore cui sono destinati, l'Appaltatore dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate. Il contenuto dell'avviso dovrà essere previamente approvato dal Comune. I monitoraggi e i controlli in questione dovranno essere eseguiti almeno in un ciclo di cinque giornate lavorative ogni semestre. Gli stessi saranno aggiuntivi rispetto a quelli cui è tenuto il personale dell'Appaltatore all'atto del prelievo o dello svuotamento dei contenitori come previsto nella Parte II del presente Capitolato;
- b) il rilevamento, con cadenza semestrale, del gradimento del servizio da parte degli utenti (servizio di *customer care*) attraverso questionari distribuiti agli utenti. Dovrà essere contattato un campione significativo di utenti per ogni anno di vigenza del contratto. Del rilevamento dovrà essere fornita apposita relazione al Comune entro il decimo giorno successivo alla fine del semestre. La relazione dovrà anche contenere le azioni



proposte per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del servizio, azioni che l'Appaltatore dovrà realizzare senza poter pretendere integrazioni al corrispettivo contrattuale.

Le relazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere allegare alla relazione semestrale di cui al comma 2.

5. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo costituiranno un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

Art. 14 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi:

- a) con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, decoro e fruibilità da parte degli utenti;
- b) non solo nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi ora esistenti, ma anche in quelli che, entro i confini comunali, saranno realizzati successivamente all'avvio del servizio.

2. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a operare per:

- a) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito al servizio;
- b) salvaguardare l'ambiente.

3. Tenendo conto delle indicazioni dell'art. 1, comma 2, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà eseguito sia per la popolazione insediata all'atto dell'avvio del servizio sia per l'ulteriore che si insedierà nel corso del contratto. Variazioni della popolazione, che si verificassero dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione, in ragione del 5%, non daranno luogo a revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 – Cooperazione

1. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a:
 - a.1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;
 - a.2) qualsiasi altra irregolarità quali, a titolo esemplificativo: abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta differenziata, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
- b) fornire tutte le informazioni utili per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

Art. 16 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti dall'Appaltatore.

2. Competeranno al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

3. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che darà istruzioni all'Appaltatore su come procedere nel caso specifico. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.

4. L'Appaltatore è tenuto a:



- a) mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;
- b) trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dal Comune;
- c) consegnare alla Polizia Locale gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione dei servizi.

5. Qualora si individuassero impianti di destinazione dei rifiuti a una distanza superiore a 60 Km dal centro del Comune di Marcignago (PV), all'Appaltatore sarà riconosciuto, per il percorso eccedente i 60 Km, un importo presunto a base di gara (soggetto a ribasso) di 0,25 euro/tonnellata/Km oltre IVA. La distanza sarà calcolata dal centro del Comune di Marcignago (PV) all'impianto di destinazione.

Art. 17 – Pesatura dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SISTRI, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Comune i seguenti dati con riferimento alla pesatura:

- a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici CER;
- b) la suddivisione dei pesi per codici CER e per raccolta domiciliare, raccolta stradale o altra modalità;
- c) la suddivisione dei pesi per codici CER e destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero.

Art. 18 – Sede operativa

1. L'Appaltatore dovrà dotarsi, entro la data di avvio dei servizi di raccolta, di una sede operativa, sita nel territorio comunale, eventualmente articolata in immobili ubicati in più luoghi, costituita da settore uffici, servizi per il personale, autorimessa per il ricovero degli automezzi, officina, magazzino deposito attrezzature, materiale di consumo e scorte e piazzali esterni. La localizzazione della sede operativa dovrà essere comunicata all'Amministrazione almeno cinque giorni prima della sottoscrizione del contratto.

2. La sede dovrà essere dotata, inoltre, di locali spogliatoi e servizi igienici per il personale, di locale per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei contenitori, degli automezzi e delle attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi appaltati. Il settore uffici sarà munito di telefono fisso e cellulare, fax e casella di posta elettronica. Presso lo stesso, dovrà essere reperibile, durante l'orario di svolgimento dei servizi, il Responsabile o suo sostituto.

3. Tutti i locali e le aree dovranno essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati e conformi ad ogni effetto alle vigenti disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 19 – Veicoli

1. L'Appaltatore dovrà disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. I predetti veicoli dovranno essere elencati e esaustivamente descritti nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (volume) e portata legale;
- d) anno di immatricolazione;
- e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni,



documentazione fotografica, schede tecniche.

2. Entro quattro mesi dall'avvio dei servizi, la totalità dei veicoli dovrà essere immatricolata (considerato l'anno di prima immatricolazione) almeno dal primo giugno 2011.
 3. I veicoli indicati nell'offerta dovranno essere effettivamente destinati all'esecuzione dei servizi e utilizzati in via esclusiva per il Comune di Marcignago. Gli stessi dovranno recare le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e del Comune, così come sarà concordato prima dell'avvio dei servizi con il Comune che, venti giorni prima dell'avvio dei servizi, li sottoporrà a controllo di idoneità.
 4. I veicoli dovranno essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che dovrà risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).
 5. Per ogni veicolo, dovranno essere stipulate idonee polizze di assicurazione.
 6. I veicoli dovranno essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. A tale scopo, i veicoli dovranno essere dotati, a titolo esemplificativo:
 - a) di lampeggianti, catene antineve/gomme termiche, proiettori fendinebbia e retronebbia, nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi;
 - b) di tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai servizi.
- I predetti dispositivi e strumentazione dovranno essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei veicoli e misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas. L'Appaltatore, sin d'ora, accetta tali verifiche.
7. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli dovranno essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio sul quale saranno eseguiti i servizi.
 8. L'Appaltatore si impegna:
 - a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
 - b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
 - c) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;
 - d) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
 9. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non potranno perdurare oltre il tempo strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.
 10. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei veicoli. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.
 11. Non saranno mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione



dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

12. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

13. I mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento meccanizzato dovranno essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS.

14. Dovrà essere realizzata, a cura e spese dell'Appaltatore, una cartografia informatica per il rilievo dei punti di raccolta e dei contenitori presenti sul territorio oggetto del contratto che dovrà essere consegnata al Comune entro il primo anno di gestione del servizio.

Art. 20 – Attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani

1. L'Appaltatore deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Le predette attrezzature dovranno essere elencate e esaustivamente descritte nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (in volume);
- d) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica e schede tecniche.

2. Tutte le attrezzature dovranno essere fornite dall'Appaltatore in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche.

3. I sacchi dovranno essere forniti annualmente in quantità tale da soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche e con riferimento a tutte le frazioni merceologiche per le quali è previsto il loro utilizzo nella parte II o nell'offerta dell'Appaltatore.

4. Le attrezzature indicate nell'offerta dovranno essere effettivamente destinate all'esecuzione dei servizi. Per l'avvio dei nuovi servizi, l'Appaltatore dovrà procedere alla fornitura delle attrezzature necessarie almeno trenta giorni prima dell'avvio degli stessi. Ai fini delle consegne, l'Appaltatore dovrà predisporre i *kit* di attrezzature pronti per l'utilizzo da parte degli utenti.

5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità delle stesse, ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, dovranno avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.



7. In considerazione dei criteri di cui al precedente comma, i contenitori dovranno:
- a) essere realizzati con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni fisico – meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento;
 - b) essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, con superfici interne lisce e con spigoli arrotondati;
 - d) recare un codice identificativo alfanumerico stampato a caldo sui medesimi;
 - e) essere dotati di:
 - e.1) idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli;
 - e.2) appositi cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si potrà introdurre, i segni distintivi del Comune e altre informazioni da questo fornite.
8. Per il calcolo delle attrezzature (a titolo esemplificativo, cassonetti, mastelli, contenitori vari, sacchi, secchielli, pattumiere, biopattumiere, ecobox, paperbox, ecc.) da fornire, l'Appaltatore terrà conto dei criteri indicati negli Allegati 1, 2, 3 e 4.
9. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a sue cura e spese, i contenitori attualmente dislocati sul territorio e non più funzionali ai servizi oggetto del presente contratto. I relativi costi di stoccaggio e smaltimento sono a carico del Comune.
10. Ai fini della consegna agli utenti delle attrezzature, l'Appaltatore dovrà eseguire approfondite indagini territoriali preventive. Le finalità da perseguire con le indagini territoriali sono: (i) individuazione delle utenze domestiche e non domestiche da servire; (ii) dimensionamento delle volumetrie dei contenitori da consegnare alle singole utenze sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna; (iii) indagare la presenza di aree private idonee al posizionamento dei contenitori; (iv) individuazione dei referenti delle utenze domestiche e non domestiche per la successiva consegna dei contenitori. In esito alle indagini territoriali, dovranno essere compilate le "schede di consegna" recanti i recapiti dei destinatari e la tipologia di contenitori e di attrezzature da consegnare nonché l'indicazione dei luoghi dove collocare contenitori e attrezzature. I contenuti del modello di "scheda di consegna" dovranno essere concordati con il Comune prima dell'avvio delle indagini territoriali. Le schede di consegna dovranno essere compilate e sottoscritte dall'utente destinatario e dall'addetto alla consegna. Nelle schede di consegna, dovranno essere riportati anche i codici alfanumerici dei contenitori, che dovranno venire associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) degli utenti destinatari. Non sono ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche. I dati delle schede dovranno essere dall'Appaltatore inseriti in un archivio elettronico che indicherà almeno i seguenti dati abbinati: nominativo, categoria di utenza (domestica/non domestica) e codice fiscale/Partita IVA dell'utente, indirizzo, quantità e tipologia delle attrezzature consegnate, codice alfanumerico dei contenitori consegnati (ove presente). Il predetto archivio dovrà essere consegnato al Comune e tenuto costantemente aggiornato con le successive movimentazioni di contenitori per tutta la durata del contratto. Prima delle indagini territoriali e delle consegne e nel corso delle stesse, l'Appaltatore dovrà curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (proprietari degli immobili, amministratori di condominio, referenti da questi delegati, associazioni delle utenze non domestiche, associazioni civili, ecc.) e valutare le istanze degli utenti circa il dimensionamento volumetrico delle dotazioni, previa concertazione con il Comune.
11. L'Appaltatore dovrà eseguire la consegna di tutti i contenitori (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia) presso le utenze per le quali sarà prevista la raccolta domiciliare e la raccolta di prossimità. L'Appaltatore sarà altresì



tenuto a distribuire sul territorio i contenitori per la raccolta stradale (ove prevista).

12. La consegna e la distribuzione dei predetti contenitori sul territorio dovrà avvenire entro i tempi di attivazione dei servizi indicati all'art. 2, comma 2. L'Appaltatore fornirà ogni settimana al Comune la rendicontazione in formato *excel* delle consegne eseguite in ciascun giorno.

13. L'Appaltatore, coordinandosi con il Comune, nella fase di avvio del servizio di raccolta domiciliare, dovrà rimodulare lo stesso, per le utenze per le quali sarà riconosciuta l'effettiva necessità, sostituendo le volumetrie e cambiando le frequenze.

14. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori dovranno essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Su espressa dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore condominiale, l'Appaltatore potrà essere autorizzato all'accesso all'immobile stesso per il prelievo diretto dei rifiuti dal medesimo. Tale prestazione non costituisce oggetto del presente contratto.

15. In ogni caso, il posizionamento dei contenitori non dovrà costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private, nonché alla viabilità in genere. I contenitori non potranno essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento a attività alimentari e farmacie.

16. L'utente, quale produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, sarà proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli è imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti saranno stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo sul suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, sarà riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulterà inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.

17. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Comune, risultasse impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi potranno essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune stesso, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati (con dotazione a cura e spese dell'Appaltatore di sistemi di chiusura dei contenitori).

18. L'Appaltatore dovrà curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature per lo svolgimento dei servizi (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia). Ove le predette attrezzature fossero deteriorate e non più funzionali al servizio, l'Appaltatore, a sue spese, le dovrà sostituire con attrezzature aventi caratteristiche simili.

19. I criteri generali di attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sono indicati rispettivamente negli Allegati 3 e 4.

20. Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono indicate nell'Allegato 5.

21. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori (cassonetti, sacchi, mastelli, ecc.) forniti dall'Appaltatore resteranno di proprietà del Comune, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese di risarcimenti, indennizzi e maggiori compensi di qualunque natura.



Art. 21 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi dovranno essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.
2. Non costituiranno giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.
3. Non costituiranno giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore, opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 22 – Personale, norme generali

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
 - b) a applicare al personale tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del presente contratto (IGIENE AMBIENTALE), anche se l'Appaltatore non avrà aderito alle associazioni di categoria stipulanti o avrà receduto da esse o se il personale non avrà aderito alle associazioni sindacali stipulanti o avrà receduto da esse. Si evidenzia, che l'Appaltatore è obbligato all'assunzione del personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori (passaggio di gestione) nel rispetto di quanto disposto in materia nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del presente contratto (IGIENE AMBIENTALE). L'inosservanza di tale obbligo legittimerà l'Amministrazione alla risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di indennizzi. E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Appaltatore dal personale.;
 - c) a osservare e a far osservare al personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell'igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto del contratto.

Art. 23 – Personale, norme tecnico – organizzative

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per la regolare esecuzione dei servizi e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti dovranno indicare, per ciascun servizio, il numero degli addetti previsti e la relativa qualifica. Il personale indicato in sede di offerta dovrà essere effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a attivarsi tempestivamente per l'impiego di personale proveniente da altri cantieri o assunto a termine senza alcun onere aggiuntivo per il Comune;



- c) trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto:
 - c.1) le posizioni assicurative del personale;
 - c.2) copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
 - c.3) copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- d) dotare il proprio personale di apposita divisa recante il logo e la dicitura permanenti di riconoscimento concordati con il Comune.

Art. 24 – Reperibilità del personale

1. Per far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedessero un intervento d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattro ore al giorno, compresi i giorni festivi.
2. Entro un massimo di due ore dalla chiamata del Comune, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, dovranno essere eseguite, che interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari per le esigenze di cui al comma 1.
3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune un recapito telefonico fisso o mobile, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni del numero.

Art. 25 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 26 – Corrispettivo contrattuale

1. Per l'esecuzione dei servizi, il Comune corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio.
3. Il canone sarà erogato in rate mensili posticipate entro il sessantesimo giorno successivo al termine del mese di riferimento dietro presentazione di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Settore ... I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 13 costituiranno un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.
5. Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Il Comune non pagherà quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso,



risultassero non eseguiti.

7. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico – finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 27 – Invariabilità del corrispettivo e revisione

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resterà fisso e invariabile.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Comune, sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati ("indice FOI") pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Art. 28 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Comune che potrà esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.
2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 potranno effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo a organismi esterni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi dovrà acconsentire. I predetti controlli potranno essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dello stesso.
3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli saranno richieste.

Art. 29 – Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di attivazione dei servizi elencati all'art. 1 nei termini indicati all'art. 2, sarà applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato.
2. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di

20



accertamento e sarà passibile delle penali appresso indicate:

INADEMPIENZA	PENALE
mancato raggiungimento, per fatto imputabile all'Appaltatore, degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 3	5,00 euro/abitante residente nell'area servita
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento	da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	euro 2.000,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	euro 500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	euro 1.000,00 per ogni infrazione
mancato svuotamento di ciascun cassonetto e/o svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per i rifiuti indifferenziati entro i termini fissati	euro 200,00 cadauno per giorno di ritardo
mancato svuotamento di ciascun cassonetto e/o svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per le raccolte differenziate entro i termini fissati	euro 200,00 cadauno per giorno di ritardo
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	euro 100,00 cadauno per giorno di ritardo
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 per giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione dei cassonetti o di sostituzione di quelli danneggiati	euro 200,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 10.000,00 cadauna
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 200,00 per ogni infrazione
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 500,00 per ogni mezzo e unità di personale in meno accertata
mancata rimozione entro le 24 ore dalla segnalazione di scarichi abusivi	euro 300,00 per ogni infrazione



irregolarità commesse dal personale di servizio, nonché per il documentato comportamento scorretto verso il pubblico e per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
manca presentata al Comune delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 13	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che sarà inoltrata con raccomandata e/o via fax all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine massimo di giorni tre dall'avvenimento e ove possibile contestualmente a esso.

3. L'Appaltatore avrà facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

4. Sarà facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 30.

5. Le penali saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

6. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 30 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificassero fatti che, a giudizio dello stesso Comune, rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 2 del presente Capitolato;
- b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
- e) ripetuto conferimento di rifiuti differenziati (recuperabili/riciclabili/riusabili) agli impianti di smaltimento finale;
- f) applicazione di oltre cinque penalità di cui all'art. 29, comma 2, nel periodo di un anno;
- g) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 29, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
- h) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano



- arrecato o possano arrecare danno al Comune;
- i) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;
 - j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
 - k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
 - l) cessione totale o parziale del contratto;
 - m) subappalto in violazione di quanto disposto dall'art. 5;
 - n) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 33;
 - o) il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all'art. 33;
 - p) il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
 - q) l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. e i.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune dichiarerà all'Appaltatore che intenderà avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
- a) l'Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettessero gravemente la corretta esecuzione del contratto;
 - b) l'Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.
- Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune potrà intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, le obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz'altro risolto.
6. La risoluzione del contratto sarà disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore cesserà dalla qualità di socio operativo della Alba S.r.l. e il Comune:
- a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
 - b) incamererà la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
 - c) potrà avvalersi dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice per la continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sarà possibile provvedere in altro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore, non potranno essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 29.



Art. 31 – Esecuzione d’ufficio

1. Nel caso di mancata ottemperanza dell’Appaltatore ai propri obblighi, il Comune procederà:
 - a) alla formale contestazione, chiedendo l’adempimento entro ventiquattro ore;
 - b) a ordinare, qualora l’Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempisse, l’esecuzione d’ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell’appalto;
 - c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
 - d) a escutere la garanzia definitiva.
2. Sono fate salve le azioni legali esperibili dal Comune per l’eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Art. 32 – Divieto di cessione del contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 33 – Comunicazione di modificazioni soggettive

1. Qualora l’Appaltatore subisse modificazioni soggettive di cui all’art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., lo stesso sarà tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del contratto.
2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 1 sarà causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 34 – Controversie

1. Le controversie tra Comune e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria .

Art. 35 – Restituzione di beni strumentali

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di sua risoluzione, tutti i beni strumentali concessi in uso dal Comune all’Appaltatore dovranno essere restituiti gratuitamente, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

Art. 36 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al Disciplinare di gara e allo Schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili.



PARTE II – NORME TECNICHE

Art. 37 – Norme tecniche generali

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta e del servizio di lavaggio dei contenitori è predisposto dall'Appaltatore concordandolo con il Comune.
2. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (per esempio, 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (a eccezione di quelle con frequenze settimanali o superiori) possono essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo.
2. La realizzazione e distribuzione del calendario di raccolta e di tutto il materiale informativo alle utenze è a carico dell'Appaltatore.
3. I servizi devono essere svolti in modo da garantire efficienza funzionale e efficacia igienica nonché la piena soddisfazione dell'utenza.
4. Nell'Allegato 3 sono sintetizzate le frequenze e le modalità dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per le seguenti frazioni merceologiche:
 - a) organico;
 - b) carta e cartone;
 - c) vetro e metalli;
 - d) plastica;
 - e) scarti vegetali (frazione verde);
 - f) rifiuti ingombranti;
 - g) rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci);
 - h) rifiuti indifferenziati (frazione secca residua).
5. I servizi devono essere prestati sull'intero territorio del Comune; sono escluse dal servizio Cascina Colombarola, in frazione Colombarola, Cascina Montagnola, Cascina Remondò.
6. Nell'Allegato 10 è riportata la quantificazione indicativa di monte ore, personale e veicoli per l'esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto (esclusi quelli riferiti ai rifiuti cimiteriali).

Art. 38 – Fornitura di contenitori per lo svolgimento dei servizi

1. L'Appaltatore deve fornire tutti i contenitori necessari all'espletamento dei servizi di raccolta previsti nel presente Capitolato.
2. Le diverse tipologie di contenitori per la raccolta domiciliare (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati, e così via) devono essere fornite in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani da parte di ogni utenza. Per ogni anno di vigenza del contratto, i sacchi devono essere forniti in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento delle singole utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della produttività potenziale di rifiuti connessa alla categoria alla quale le singole utenze appartengono.
3. In caso di accidentale danneggiamento dei contenitori esposti dagli utenti, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla loro tempestiva sostituzione senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
4. Tutti i cassonetti e i mastelli devono essere dotati di adesivo o di serigrafia riportanti le denominazioni e i loghi del Comune e dell'Appaltatore nonché la denominazione del materiale cui sono dedicati e l'elenco delle tipologie di rifiuto conferibili.
5. Tutti i contenitori (diversi dai sacchi) sia per la raccolta domiciliare sia per la raccolta

25



stradale, a cura e spese dell'Appaltatore, devono essere muniti di strisce catarifrangenti Classe 1 a norma di legge (D.M. 31 marzo 1995 e s. m. ed i. e D.M. 11 luglio 2000), con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso.

6. Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:

- a) a ogni utenza domestica e non domestica, singola o plurima o condominiale, devono essere consegnati contenitori in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani;
- b) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze domestiche sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni famiglia e dal numero di famiglie presenti per ogni stabile;
- c) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze non domestiche sono determinate in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza indicati nel D.P.R. 158/1999 espressi in Kg/m²/anno (kd massimi, area Nord) e dalla superficie dell'utenza stessa soggetta alla TARSU;
- d) i criteri indicativi per l'assegnazione delle diverse tipologie di contenitori sono riportati negli Allegati 3 e 4;
- e) i contenitori devono essere collocati in spazi privati. Laddove, a causa di situazioni particolari, non fossero disponibili spazi privati, si provvede a adottare soluzioni alternative come il posizionamento di contenitori dotati di serratura e codice di identificazione dell'utente su suolo pubblico (previa concertazione con il Comune) o la frammentazione delle volumetrie assegnate;
- f) i contenitori sono esposti a cura dell'utente fronte strada, o dove concordato con il Comune e la Polizia Municipale, secondo il calendario di raccolta. L'Appaltatore provvede a svuotare i cassonetti e i mastelli e a raccogliere i sacchi dopo averne verificato il contenuto. L'Appaltatore è tenuto a ricollocare con cura e riguardo i cassonetti e i mastelli nel punto in cui li ha prelevati.

7. I sacchi devono essere consegnati agli utenti a cura e spese dell'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto, con cadenza semestrale o annuale (da concordarsi con il Comune).

8. La distribuzione del materiale può essere effettuata durante lo svolgimento dei servizi secondo modalità che saranno concordate con il Comune.

9. In caso di aumento dell'utenza a seguito di costruzione di nuovi insediamenti residenziali, produttivi o commerciali, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a posizionare e a inserire nel servizio di raccolta ulteriori contenitori senza alcun aggravio di costi per il Comune, fino a un aumento massimo del 10% del numero totale dei contenitori originariamente previsti. Medesima obbligazione sussiste in caso di aumento della popolazione residente che determini un aumento delle utenze non superiore al 10%. Resta inteso che il Comune potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, un riposizionamento sul territorio dei contenitori, a prescindere dal 10% sopra indicato.

Art. 39 – Manutenzione e sostituzione dei contenitori e delle attrezzature per lo svolgimento dei servizi

1. Il servizio deve essere prestato per le utenze domestiche e non domestiche.
2. Il Comune ha la facoltà di verificare annualmente lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei contenitori e delle attrezzature (quali per esempio, cassonetti, cassoni, mastelli, *container*, presse e così via) impiegati per l'esecuzione del contratto. In caso di comprovata inidoneità dei



mezzi e delle attrezzature, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla verifica, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, nel caso di difetti maggiori, l'integrale sostituzione. In questo caso, i mezzi e le attrezzature devono possedere caratteristiche analoghe a quelle da sostituire.

3. Qualora, durante l'esecuzione del contratto, i contenitori fossero danneggiati per qualsiasi causa anche a seguito di atti vandalici, l'Appaltatore ha l'onere, compreso nel corrispettivo contrattuale, di aggiustarli o sostituirli entro 48 ore dalla segnalazione, in maniera da non consentire interruzioni nei conferimenti.

4. La manutenzione e la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature, sia di quelli attualmente esistenti sia di quelli nuovi, sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 40 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche e non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche e non domestiche.

2. Ai nuclei familiari e alle utenze non domestiche devono essere consegnati contenitori con volumetrie comprese tra 50 litri e 660 litri. Alle grandi utenze non domestiche devono essere consegnati cassonetti carrellati da 660 litri secondo accordo fra utenze interessate e Comune.

3. La frequenza di svuotamento è di 1 volta/settimana.

Art. 41 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili quali scarti di cucina (organico) presso le utenze domestiche.

2. A ogni famiglia devono essere consegnati:

- a) una biopattumiera in polietilene da 7 l a uso esclusivamente domestico, dotata di fori per consentire l'aerazione, garantendo un abbattimento degli odori e una parziale evaporazione dell'acqua contenuta nel rifiuto;
- b) sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

3. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto e posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dall'Appaltatore: mastelli da 25 litri dotati di chiusura antirandagismo, cassonetti carrellati da 120 litri e cassonetti carrellati da 240 litri.

4. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.

5. Per i cassonetti carrellati devono essere eseguiti 12 lavaggi annui (1 lavaggio/mese).

6. La frequenza di svuotamento è di 3 volte/settimana per 16 settimane estive e 2 volte alla settimana per le restanti settimane dell'anno.

Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani organici putrescibili quali scarti di cucina (organico) presso le utenze non domestiche.

2. A tutte le utenze non domestiche interessate dalla raccolta devono essere consegnati sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 di volume adeguato alle necessità di conferimento.



3. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso nel sacchetto posto in contenitori delle seguenti volumetrie forniti dall'Appaltatore: mastelli da 25 litri dotati di chiusura antirandagismo, cassonetti carrellati da 120 litri, cassonetti carrellati da 240 litri.
4. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti organici putrescibili devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.
5. Per i cassonetti carrellati sono previsti 12 lavaggi annui (1 lavaggio/mese).
6. La frequenza di svuotamento è di 3 volte/settimana per 16 settimane estive e 2 volte alla settimana per le restanti settimane dell'anno. Per le utenze maggiori produttrici di tale categoria di rifiuto devono essere previsti, se necessari, eventuali passaggi aggiuntivi previo accordo e avallo del Comune. Tali passaggi aggiuntivi si considerano remunerati dal corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica.

Art. 43 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone per le utenze domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite dai *paperbox* da 40 litri ai carrellati da 360 litri fornite dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è quindicinale.
4. Il cartone è conferito e raccolto in pacchi congiuntamente alla carta adeguatamente piegato e collocato accanto al contenitore assegnato.

Art. 44 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze non domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in contenitori con volume compreso tra 50 e 660 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza del prelievo è quindicinale.

Art. 45 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche. La raccolta è congiunta a quella della carta.
2. Il cartone è conferito e raccolto in pacchi adeguatamente piegato e collocato dall'utente per il prelievo all'esterno della propria sede.
3. La frequenza del prelievo è di quindicinale.

Art. 46 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in sacchi di plastica a perdere della capacità di 110 litri forniti dall'Appaltatore.
3. La frequenza del prelievo è quindicinale.



Art. 47 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze non domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in sacchi di plastica a perdere della capacità di 110 litri forniti dall'Appaltatore. Per le utenze maggiori produttrici di tale categoria di rifiuto dovranno essere previsti, se necessari, eventuali attrezzature carrellate fornite dall'Appaltatore della volumetria di 660 litri o 1100 litri.
3. La frequenza del prelievo è quindicinale.

Art. 48 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e imballaggi metallici per le utenze domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e da imballaggi metallici per le utenze domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite dai mastelli da 35 litri ai carrellati da 240 litri fornite dall'Appaltatore.
3. La frequenza di prelievo è quindicinale.

Art. 49 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e imballaggi metallici per le utenze non domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da vetro e da imballaggi metallici per le utenze domestiche.
2. Il rifiuto è conferito in attrezzature apposite dai mastelli da 35 litri ai carrellati da 360 litri.
3. La frequenza di prelievo è quindicinale.

Art. 50 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (verde) per le utenze domestiche

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti provenienti da sfalci e potature (frazione verde) per tutte le utenze domestiche del territorio comunale che ne faranno richiesta.
2. Il rifiuto è conferito in contenitori da 360 litri o da 660 litri (a seconda delle esigenze dell'utenza) forniti dall'Appaltatore; l'eventuale legname può essere legato e conferito in fascine collocate dall'utente per il prelievo all'esterno dell'abitazione.
3. La frequenza di svuotamento è settimanale per i mesi estivi (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre), quindicinale per il resto dell'anno eccetto nei mesi di dicembre e di gennaio nei quali il servizio è sospeso.
4. le utenze presso le quali sarà da svolgere il servizio saranno in numero di trecento (300) massimo.

Art. 51 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti urbani ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. In generale, sono considerati



ingombranti, ai fini del presente Capitolato, tutti quei rifiuti che per dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori assegnati agli utenti. E' compresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE domestici, degli olii vegetali e minerali, delle batterie per auto, degli pneumatici.

2. Il servizio deve consistere in prelievi a domicilio prenotati tramite il servizio informativo telefonico. In sede di presentazione dell'offerta, i concorrenti devono avanzare una proposta di organizzazione del servizio. Sono ricompresi nel canone d'appalto sei prelievi annui presso ogni utenza per un volume massimo di 2 m³ per utenza per prelievo.

3. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le altre apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE dovranno essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari attenzioni nella fase di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non provocare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente.

4. L'adeguamento del servizio a eventuali nuove disposizioni normative emanate in merito durante il periodo di vigenza contrattuale, non deve comportare per il Comune alcun onere aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento di un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta.

5. L'organizzazione del servizio deve essere tale da soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di prenotazione da parte delle utenze.

6. Deve essere garantita la presenza di almeno un operatore più un mezzo idoneo.

Art. 52 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci

1. Il servizio consiste nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e farmaci.

2. L'Appaltatore deve provvedere al collocamento sul territorio e allo svuotamento dei contenitori di pile e farmaci. I contenitori devono essere collocati in congruo numero in prossimità dei rivenditori dei predetti materiali.

3. La frequenza di raccolta è di almeno 1 volta/mese. I contenitori dovranno essere comunque svuotati ogniqualvolta si renderà necessario.

Art. 53 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti provenienti da pannoloni e pannolini usati, su richiesta

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti provenienti da pannoloni e pannolini usati per tutte le utenze domestiche del territorio comunale che ne fanno richiesta.

2. Il rifiuto è conferito in sacchi da 80 litri inseriti dall'utente in mastelli da 80 litri dotati di chiusura antirandagismo forniti dall'Appaltatore.

3. La frequenza di svuotamento è settimanale congiuntamente ai rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 54 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali

1. Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali.

2. I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in:

- a) rifiuti derivanti da operazioni di esumazione e estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (per esempio, resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti e accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti e imbottiture, residui metallici delle



- casce, ecc.);
- b) rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione cimiteriale, quali operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione e demolizione edile, smontaggio di parti e accessori delle casce prima della cremazione, tumulazione o inumazione (per esempio, residui di carta, cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti ecc.).

I rifiuti di cui al punto a), al fine di essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti dai necrofori i quali provvedono a disinfettare con prodotto idoneo e a confezionare i predetti rifiuti non metallici in appositi contenitori a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici". Gli stessi necrofori hanno il compito di bonificare da qualsiasi altro materiale e disinfettare opportunamente i rifiuti di cui al punto a) metallici. Dopodiché confezionano gli stessi in appositi contenitori a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali metallici".

3. L'Appaltatore deve fornire al personale cimiteriale un congruo quantitativo dei suddetti contenitori a perdere flessibili e, quando pieni, deve ritirarli previa prenotazione, e avviarli al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono remunerati con il canone di appalto due prelievi l'anno.

4. L'Appaltatore deve inoltre dotare adeguatamente il Cimitero di appositi contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti di cui al punto b) e provvedere al loro prelievo o svuotamento secondo il calendario della medesima frazione.

Art. 55 – Spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico (spazzamenti)

1. Il servizio comprende lo spazzamento, il lavaggio e la pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico nel territorio del Comune e trasporto presso gli impianti di trattamento, smaltimento, recupero.

2. Nel servizio è inclusa la rimozione di siringhe rinvenute durante le operazioni di pulizia del suolo. Tale prestazione deve avvenire nel corso delle normali operazioni di nettezza urbana o su segnalazione del Comune. Il personale deve essere munito di apposita pinza per la raccolta delle siringhe e di un contenitore sigillato con apposita feritoia per l'immissione delle stesse.

3. La proposta di organizzazione deve prevedere la combinazione delle seguenti modalità operative complementari:

- a) per lo spazzamento, quello manuale e quello meccanizzata;
- b) per il lavaggio, quello comune e quello sanificante.

4. Lo spazzamento deve essere generalmente meccanizzato; è manuale nei casi in cui la pavimentazione abbia copertura che può essere lesa da spazzamento meccanizzato o nei luoghi dove lo spazzamento meccanizzato non sia praticabile per la loro specifica conformazione. Nel caso di strade e marciapiedi con pavimentazione con autobloccanti, porfido e simili, il personale deve evitare di asportare con i rifiuti la ghiaia e il pietrisco che ne costituiscono parte integrante.

5. Lo spazzamento manuale deve essere eseguito da operatori dotati di automezzi di appoggio per gli spostamenti e di attrezzature varie (scope, palette, carrelli, carriole e così via).

6. L'Appaltatore deve avere, altresì, in dotazione soffiatori a spalla per agevolare la raccolta di carta, fogliame e materiali leggeri.

7. Al momento dell'esecuzione contemporanea dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, l'operatore deve dare la priorità temporale alla pulizia dei marciapiedi, delle



aiuole e degli altri manufatti che si trovino lungo le strade di transito della spazzatrice, al fine di agevolare alla stessa la raccolta.

8. L'Appaltatore deve verificare tempestivamente se vi siano impedimenti che intralcino il servizio di spazzamento, segnalandoli al servizio di Polizia Municipale che provvederà a farne attuare la rimozione.

9. L'Appaltatore si impegna a evitare, per quanto possibile, intralci alla circolazione stradale e disturbo alla quiete pubblica e a usare tutti gli accorgimenti per evitare il sollevamento di polveri e l'ostruzione dei fori delle caditoie stradali.

10. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel raggio di metri cinque dai contenitori esposti dagli utenti per lo svuotamento o il prelievo su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico; l'Appaltatore deve conferire, altresì, il rifiuto abbandonato raccolto agli impianti di trattamento, smaltimento, recupero, riciclaggio secondo la natura merceologica dello stesso.

11. L'Appaltatore deve garantire la propria disponibilità a eseguire gli interventi di spazzamento anche in giornate e luoghi diversi da quelli originariamente stabiliti, per effetto di nuovi insediamenti abitativi, qualora il Comune dovesse richiedere un allargamento del servizio sia come estensione sia come modalità.

12. La dotazione di materiali e attrezzature atte allo svolgimento delle operazioni di spazzamento è a carico totale dell'Appaltatore che ne sostiene pertanto tutte le correlate spese.

13. La raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti da spazzamento sono a carico dell'Appaltatore; i quantitativi di materiale raccolto devono essere notificati al Comune con frequenza mensile.

14. L'Appaltatore è tenuto a svolgere i servizi di spazzamento e lavaggio secondo il piano dell'Allegato 8.

15. L'Appaltatore deve provvedere alla redazione del calendario dei servizi di spazzamento e lavaggio coordinandosi direttamente con il Comune, in particolare per quanto previsto dallo stesso relativamente ai divieti di sosta stabiliti per le operazioni di spazzamento. Il calendario dei servizi deve contenere giorni, orari, tipologia dei mezzi, mappe o elenchi relativi alle vie oggetto del servizio e deve essere fornita al Comune almeno dieci giorni in anticipo rispetto al primo servizio programmato. Nella programmazione del servizio di lavaggio, l'Appaltatore dovrà considerare che il servizio non dovrà essere eseguito nei periodi in cui si prevede il gelo.

Art. 56 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a mercati

1. Gli scarti organici putrescibili e il vetro insieme agli imballaggi metallici sono depositati dai commercianti mercatali in appositi cassonetti carrellati di adeguata volumetria collocati dall'Appaltatore a inizio mattinata, prima dell'avvio delle attività di vendita, sulle aree adibite ai mercati. Detti contenitori devono essere predisposti in quantità adeguata alle esigenze di conferimento e devono essere riservati all'uso esclusivo da parte dei commercianti mercatali; devono essere dotati, pertanto, di dispositivo di chiusura apribile solo dagli aventi diritto.

2. La carta e il cartone sono lasciati in pacchi sulle piazzole da ciascun commerciante mercatale.

3. Gli imballaggi in plastica sono conferiti in sacchi di plastica della capacità di 110 litri forniti dall'Appaltatore e lasciati sulle piazzole da ciascun commerciante mercatale.

4. I rifiuti indifferenziati residui sono conferiti in sacchi di plastica (di colore diverso da quelli per gli imballaggi in plastica e metallici) della capacità di 110 litri forniti dall'Appaltatore e lasciati sulle piazzole da ciascun commerciante mercatale.

5. L'Appaltatore è tenuto:

- a) allo svuotamento e, alla conclusione del mercato, al ritiro dei cassonetti;
- b) alla raccolta differenziata dei rifiuti lasciati sulle piazzole dagli operatori mercatali;



- c) alla pulizia e al lavaggio dei punti di raccolta interessati.
6. Al termine di ogni intervento di pulizia *post* mercato, si dovranno eseguire il lavaggio meccanizzato e la sanificazione delle aree interessate.
 7. Variazioni delle date di svolgimento e delle superfici occupate dalle aree mercatali non comportano per il Comune oneri aggiuntivi.
 8. Nell'importo a base di gara sono compresi gli interventi indicati nell'Allegato 9.

Art. 57 – Raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a fiere, manifestazioni, feste, sagre

1. L'Appaltatore deve organizzare e gestire i servizi di raccolta dei rifiuti in occasione di fiere, manifestazioni, feste, sagre su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico.
2. L'Appaltatore deve predisporre sul territorio in numero e tipologia adeguati alle caratteristiche della manifestazione contenitori per le raccolte differenziate e per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
3. L'Appaltatore deve provvedere a:
 - a) spostamento, ritiro, ricollocazione e integrazione dei contenitori;
 - b) pulizia dei punti di raccolta interessati alla fine della manifestazione;
 - c) esecuzione di svuotamenti aggiuntivi giornalieri;
 - d) spazzamento manuale e meccanizzato, anche festivo, del luogo interessato;
 - e) messa a disposizione di autocompattatori tradizionali per le raccolte.
4. Tutte le indicazioni del caso saranno comunicate, di volta in volta, all'Appaltatore dal Comune via fax o e-mail; a esse dovrà seguire conferma scritta.
6. Nell'importo a base di gara sono comprese le manifestazioni, fiere, feste e sagre indicate nell'Allegato 9.

Art. 58 – Redazione della carta dei servizi (cinque anni)

1. L'Appaltatore deve predisporre la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione degli utenti per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.
2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela degli utenti, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.
3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente; deve adempiere, quindi, anche a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'art. 11, del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 168, l'Appaltatore deve prevedere la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che dovrà avvenire entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta. La procedura conciliativa sarà avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'Allegato A al D.P.R. 168/2010.
4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.



5. Essa deve comprendere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
 - a) validità e diffusione della carta;
 - b) profilo aziendale;
 - c) principi fondamentali;
 - d) *standard* di qualità del servizio;
 - e) raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - f) raccolta dei rifiuti differenziati;
 - g) comportamento del personale;
 - h) tutela dell'utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio;
 - i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utente.
6. Per quanto attiene alla veste editoriale, il documento deve avere dimensioni 17 x 24 cm, essere autocopertinato e prodotto in numero idoneo a raggiungere tutte le utenze servite, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo dovrà essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.
7. L'Appaltatore deve produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico universale pdf idoneo per la stampa e per la diffusione via Internet sul sito web del Comune, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.
8. Nell'importo a base di gara non sono compresi i costi per la stampa, per la distribuzione e per la diffusione via Internet della carta dei servizi che sono eseguiti autonomamente dal Comune.

Art. 59 – Azioni di informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi in appalto da parte degli utenti (dal secondo al quinto anno)

1. L'Appaltatore deve condurre, a partire dal secondo anno di vigenza del presente appalto, una campagna informativa per sensibilizzare tutte le utenze affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Capitolato attraverso:
 - a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo: *mailing*, affissioni, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali);
 - b) lo svolgimento di azioni di animazione territoriale.
2. Il materiale informativo dovrà essere realizzato utilizzando l'immagine grafica coordinata, il *layout* e lo *slogan* forniti dal Comune.
3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
 - b) favorire la diffusione del compostaggio domestico;
 - c) aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del presente Capitolato;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica (sia attraverso una riduzione dell'acquisto di imballaggi sia attraverso l'aumento della raccolta differenziata);
 - e) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
 - f) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti.
3. L'Appaltatore deve inoltre:
 - a) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di adeguati requisiti di competenze e esperienza in materia di comunicazione



- ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
 - b) curare i rapporti con il Comune per il suo coinvolgimento attivo nel progetto;
 - c) formulare il cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno di vigenza del contratto, a partire dal secondo, specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate.
4. Nell'importo a base di gara non sono compresi i costi per la stampa e per il recapito del materiale informativo a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti (domestiche e non domestiche) che sono eseguiti autonomamente dal Comune.

PARTE III – Varianti migliorative e varianti integrative

Art. 60 – Varianti migliorative e varianti integrative

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., il Comune autorizza la presentazione di varianti migliorative e integrative alla struttura e all'organizzazione dei servizi stabilita nel presente Capitolato.

A tale scopo per:

- a) varianti migliorative, si intendono quelle che apporteranno incrementi delle frequenze di svuotamento dei contenitori oppure che cambieranno le modalità di erogazione di un servizio già previsto nel Capitolato Speciale migliorandone l'efficienza e/o l'efficacia. Di ogni variante migliorativa, dovranno essere descritte e evidenziate nell'offerta tecnica le caratteristiche che concorreranno a migliorare i servizi. Costituiranno parametro di valutazione il numero e la tipologia delle varianti proposte, la rilevanza dei servizi interessati dalle proposte di variante, il livello di miglioramento dei servizi e il livello di dettaglio del progetto di variante. Di ogni variante migliorativa, dovranno essere indicati, inoltre, i costi nell'offerta economica di cui all'Allegato C2 al Disciplinare di gara. I punteggi per le varianti migliorative saranno attribuiti come previsto dal Bando di gara;
- b) varianti integrative, si intendono servizi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all'art. 3 dello stesso. Di ogni variante integrativa dovranno essere descritte e evidenziate nell'offerta tecnica e ne costituiranno parametro di valutazione: le caratteristiche che le rendono idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art. 3, l'organizzazione del servizio, il personale e i mezzi impiegati. Saranno escluse varianti integrative riguardanti la raccolta dei RUP – pile e farmaci. Di ogni variante integrativa dovranno essere indicati, inoltre, i costi nell'offerta economica nell'Allegato C2 al Disciplinare di gara. I punteggi per le varianti integrative saranno attribuiti come previsto dal Bando di gara.

PARTE IV – Allegati

- Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche suddivise in famiglie per numero civico**
- Allegato 2 – Elenco delle utenze non domestiche, categoria ai sensi del D.P.R. 158/1999, superficie e ubicazione**
- Allegato 3 – Criteri per l'attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche**
- Allegato 4 – Criteri per l'attribuzione dei contenitori alle utenze non domestiche**
- Allegato 5 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature**
- Allegato 6 – Riepilogo dei servizi attuali**



Comune di Marcignago

Provincia di Pavia

Allegato 7 – Riepilogo dei servizi in appalto e frequenze

Allegato 8 – Piano dei servizi di spazzamento, lavaggio e pulizia di suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico (spazzamenti)

Allegato 9 – Elenco dei mercati, delle fiere, delle sagre e delle manifestazioni

Allegato 10 – Quantificazione indicativa di monte ore, personale e veicoli